

R.G. 16930/2019



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI ROMA**  
**TERZA SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni  
ha pronunciato, mediante deposito in data odierna, la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da:

██ s.r.l., in persona del l.r.p.t.,  
elettivamente domiciliata in Roma, ████████████████████, presso lo studio  
dell'avv. ████████████████████ e dell'abogado ████████████████████ che la  
rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso

**OPPONENTE**

**CONTRO**

██ elettivamente domiciliato in Roma, via Baldo  
degli Ubaldi 210, presso lo studio dell'avv. Sergio Cupellini che lo  
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto  
ingiuntivo

**OPPOSTO**

**OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo**



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato la società [REDACTED].r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2257/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 25.3.2019 con il quale le era stato ingiunto il pagamento dell'ammontare di € 2.309,16, oltre rivalutazione, interessi e spese, in favore di [REDACTED] a titolo di differenze retributive per il periodo aprile 2018-gennaio 2019 relative alla riduzione dell'orario lavorativo da 30 a 24 ore settimanali disposta unilateralmente dal datore di lavoro.

A fondamento dell'opposizione, premessa la cessazione dell'appalto per il servizio di pulizia del Condominio di via [REDACTED] al quale il lavoratore era adibito, ha dedotto di aver mantenuto comunque il dipendente in servizio, benchè con impossibilità oggettiva di impiegarlo nella stessa attività precedentemente svolta e quindi con orario legittimamente ridotto (e di fatto accettato dall'[REDACTED], [REDACTED] costituitosi in giudizio, negata l'accettazione da parte sua della riduzione dell'orario lavorativo, comunque non risultante per iscritto, ha resistito all'opposizione chiedendone l'integrale rigetto.

Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione la causa, era istruita documentalmente.

A seguito dell'emergenza sanitaria relativa all'epidemia da COVID 19, con provvedimento del 23.4.2020, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 83 del DL 18/2020, era disposta la trattazione scritta della causa ed il rinvio della stessa all'udienza odierna, previo scambio di memorie: verificata la



regolarità delle comunicazioni da parte della Cancelleria e il deposito delle memorie autorizzate, la causa è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'opposizione è infondata.

Risulta documentalmente provato (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio) che l'odierno opposto - lungi dall'aver accettato per fatti concludenti la modifica dell'orario lavorativo disposta dal datore di lavoro - abbia formalmente impugnato la riduzione di orario disposta unilateralmente dal datore di lavoro con missiva del 15.2.2018, nel testo della quale ha espressamente negato il consenso a siffatta modifica del rapporto contrattuale.

La società opponente, dal canto suo, non ha compiutamente allegato - né tantomeno dimostrato - di non poter impiegare diversamente il lavoratore a seguito della perdita dell'appalto presso il Condominio di via [REDACTED] a Roma; né, del resto, tale circostanza potrebbe altrimenti presumersi, stante l'avvenuta assunzione dell' [REDACTED] da parte della società opponente ben (4 anni) prima dell'acquisizione di quell'appalto.

Orbene, il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno; è, pertanto, onere del datore di lavoro, che allegghi la durata limitata dell'orario, fornire la prova della riduzione della prestazione lavorativa, né la sua diminuzione può essere unilateralmente disposta dal datore di lavoro, potendo conseguire soltanto ad accordo tra le parti, la cui prova,



tuttavia, può essere data per "facta concludentia", anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto (Cass. Sez. L, Sentenza n. del 19/01/2018).

Nella specie, in assenza di comprovate esigenze organizzative del datore di lavoro - che non ha neppure dedotto di aver provveduto alla riduzione dell'orario lavorativo nei confronti di altri dipendenti - e di accordo tra le parti in ordine alla modificazione dei termini del rapporto, l'opposizione odierna, priva di fondamento, va pertanto respinta.

Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere confermato e dichiarato esecutivo.

La condanna dell'opponente alle spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:

- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
- condanna la società opponente al pagamento delle spese di lite in favore del [REDACTED] liquidate in € 1.300,00, oltre spese generali e accessori come per legge.

Roma, 21.5.2020

Il Giudice  
Silvia Antonioni

